



Tribunale Ordinario di Tivoli



Ordine Avvocati Tivoli

Prot. 65/E/20
DEL 27/4/20

PROTOCOLLO D'INTESA
UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA
art. 83 lett. h) D.L. 18/2020

Il Presidente del Tribunale ordinario di Tivoli e
il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli

Visto il D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito in legge in data 24.04.2020;
lette le previsioni dell'art. 83 del suddetto D.L. 18/2020, secondo cui "*...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: (omissis) h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;*
letta la delibera prot. n. 186/VV/2020 in data 26 marzo 2020 del CSM recante "*Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza Covid-19*" che raccomandala la stipulazione di protocolli con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati locali per individuare modalità condivise della gestione dell'udienza;
lette le Linee Guida per lo svolgimento delle udienze civili dinanzi al Tribunale di Tivoli nel periodo dal 12.05.2020 al 30.06.2020;
letta la proposta di protocollo predisposta dal CNF;

convengono quanto segue

Attività preliminari all'udienza

- 1) Il Giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando, nel rispetto del diritto di difesa delle parti e dei tempi necessari alla cancelleria per l'apertura delle buste telematiche, congruo termine, così come meglio specificato al successivo punto 6), per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
- 2) La cancelleria provvederà a comunicare con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".
- 3) Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*.
- 4) L'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.
- 5) Il Giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1) e da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori.
- 6) I difensori depositeranno in via telematica, nel termine assegnato ai sensi del punto 1) e di seguito specificato, note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.



Nello specifico:

per l'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori depositeranno in via telematica, entro il terzo giorno antecedente l'udienza, note contenenti le rispettive conclusioni;

per l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori i difensori depositeranno in via telematica, entro il terzo giorno antecedente l'udienza, note con cui potranno riportarsi alle memorie istruttorie già depositate e muovere contestazione sintetica alle sole eventuali istanze formulate dalla controparte nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;

Alla trattazione scritta delle udienze previste nel rito sommario di cognizione, alla trattazione scritta dell'udienza di discussione nel rito del lavoro e previdenziale, nonché alla trattazione scritta dell'udienza di comparizione prevista nel rito previdenziale, alla trattazione scritta dell'udienza di comparizione delle parti in materia di famiglia e per le udienze del settore fallimentare e delle esecuzioni, si procederà come previsto nelle udienze del rito ordinario con le eventuali integrazioni previste nei provvedimenti del giudice.

Si precisa che: ritenuto che la trattazione scritta delle udienze di prima comparizione nel rito ordinario presenti criticità tali che non consentono l'integrale rispetto del principio del contraddittorio e del pari diritto di difesa delle parti, tali udienze non sono ricomprese tra quelle svolte con trattazione scritta, anche in considerazione della circostanza che, stante la sospensione dei termini dal 9 marzo al 11 maggio 2020, appare molto probabile il mancato rispetto dei termini di comparizione.

7) Il mancato deposito della nota scritta equivale alla non comparizione in udienza; pertanto, qualora nessuna delle parti abbia depositato le note scritte si procederà ai sensi degli artt. 309 e 631 c.p.c. con l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

8) Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul processo civile telematico.




9) Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Le parti si impegnano a condividere periodiche verifiche della funzionalità degli strumenti previsti dal presente Protocollo e adottare le conseguenti necessarie misure.

Il Presidente del Tribunale di Tivoli

Dr. Stefano Carmine De Michele



Il Presidente del COA di Tivoli

Avv. David Baccoci

